

Istituto Comprensivo
Via Arnaldo da Brescia
Email rnic81600b@istruzione.it
codice fiscale 911



Settembre di Rimini
Telefono e fax 0541-383012
600b@pec.istruzione.it
Istruzione rnic81600b

REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE e NORMATIVA di RIFERIMENTO per l'attività di VIGILANZA degli allievi e gli OBBLIGHI per la sicurezza negli ambienti scolastici

Secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali (si veda per ogni approfondimento a riguardo la Nota USR-ER n° 2499 del 18/02/2018), l'obbligo della vigilanza sull'alunno insorge al momento dell'ingresso nei locali o nelle pertinenze dell'Istituto e termina all'esodo, a conclusione dell'orario giornaliero della scuola. Ciò premesso:

1. L'obbligo di vigilanza sugli alunni durante l'attività didattica grava principalmente sui docenti.

A tal proposito, il **CCNL scuola**, prevede che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio della lezione e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi. Si tenga presente infatti che *"il caso di danno cagionato all'alunno per responsabilità dell'Istituto Scolastico e/o dell'insegnante assume natura contrattuale, atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione dell'allievo alla scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'Istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni"* (Cass. Civ. sez. II, 4 Febbraio 2014, sentenza n° 2413).

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e **2048 del Codice Civile** (*responsabilità civile extracontrattuale per omissione rispetto agli obblighi di vigilanza sugli alunni*). Ai sensi dell'art.2047 c.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*. L'art. 2048 c.c. dispone *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

2. Nelle ipotesi di responsabilità di cui agli artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante in caso di danno deve provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che - **nonostante l'adempimento di tale dovere e la predisposizione delle necessarie cautele idonee ad evitare una potenziale situazione di pericolo** - il fatto dannoso **per la sua repentinità ed imprevedibilità** gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cass. 22 Aprile 2009, n° 9542). Appare opportuno precisare che il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze oggettive e soggettive nelle quali si è verificato l'evento ed è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.

3. In caso di fatti illeciti commessi dal minore, la responsabilità della scuola *per culpa in vigilando* si affianca, congiuntamente o alternativamente (a seconda dei casi), alla responsabilità dei genitori per eventuale **culpa in educando**, dovendo quest'ultimi dimostrare di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione, senso civico e coscienza civile, in ragione degli obblighi connessi con la *responsabilità genitoriale* (artt. 147 e 2048 c.c.);

4. La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità



per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale, compreso il tempo dedicato all'intervallo. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe per breve tempo (orientativamente attorno ai cinque minuti), prima di allontanarsi dalla classe deve incaricare un collaboratore scolastico (C.S.), o un collega non impegnato in classe disponibile, di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non può rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del docente (Tab. A – CCNL 06/09).

5. Il disposto degli articoli succitati, va inoltre integrato con la **“responsabilità patrimoniale”** dettata dall'art. 61 della Legge 312/80 che testualmente recita: *“la responsabilità del dirigente, del personale docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi”*. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.

NORME SPECIFICHE PER L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 IN ATTO

Riguardo l'emergenza sanitaria da COVID-19, si rimanda ai numerosi documenti già pubblicati a riguardo, disponibili sotto forma di circolari ed al Disciplinare Tecnico del Dirigente Scolastico pubblicato sul sito istituzionale.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA/PALESTRA

- 1. L'ingresso e l'uscita degli allievi sono fissati in base agli orari disposti per ciascuna specifica classe/sezione in relazione alla pianificazione di ogni plesso.** Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, si dispone che i collaboratori scolastici in servizio, che non siano impegnati nella vigilanza degli ingressi, vigilino in modo generico il passaggio degli alunni nei rispettivi piani e/o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. E' previsto un ulteriore incremento del personale dei collaboratori scolastici preposto alle varie turnazioni di pulizia e vigilanza da “Organico COVID”;
- 2. In considerazione delle misure per l'emergenza COVID in atto, sono stati previsti in tutti i plessi dell'IC numerosi ingressi ed uscite che consentono una ragionevole differenziazione logistica tale da minimizzare l'assembramento degli Istituti durante i momenti di ingresso e uscita.**
- 3. In caso di ritardo e/o assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, immediato avviso ai collaboratori vicari del DS, ai docenti della commissione orario, all'Uff. del personale o al dirigente stesso secondo l'emergenza e la migliore funzionalità per i vari casi.**
- 4. I docenti sono tenuti a trovarsi nelle aule/palestra prima dell'ingresso degli alunni e a essere sollecitati durante il cambio dell'ora. I collaboratori scolastici in servizio durante tali cambi, dovranno garantire la sorveglianza degli alunni nei momenti di assenza degli insegnanti.**



5. I docenti in orario di servizio nelle classi o in palestra sono responsabili della vigilanza sugli alunni e dell'accompagnamento degli stessi durante i vari tragitti all'aperto tra l'istituto e altre sedi.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

1. Durante il periodo di emergenza le modalità di fruizione dell'intervallo sono quelle indicate nell'organizzazione interna dei singoli plessi, con la definizione della scansione e delle modalità orarie. **In particolare durante il periodo di emergenza devono essere rispettate le seguenti disposizioni:**

- Durante la consumazione della merenda tutti gli allievi sono tenuti a restare nella propria aula sotto la vigilanza degli insegnanti. E' consentito lasciare il proprio posto e sostare in piedi nella propria aula purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico o, in caso contrario, solo indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.
- Gli spostamenti per raggiungere i servizi igienici e le aree esterne della scuola sono consentiti solo su autorizzazione del docente, e senza che tale evenienza possa costituire motivo di assembramento.
- **Pertanto la ricreazione e il consumo dei pasti durante gli intervalli andrà effettuato prioritariamente nelle rispettive aule (o nei pressi della palestra) e potrà essere effettuato negli spazi esterni ai plessi solo limitatamente al gruppo/classe sotto la sorveglianza del docente in servizio. Il tutto ovviamente entro il perimetro recintato dell'area scolastica.**
- **In particolare durante gli intervalli, si raccomanda agli allievi anche presenti nelle aree esterne della scuola di evitare assembramenti e di indossare in ogni caso la mascherina in tutte le situazioni in cui non si riesca a garantire la distanza di almeno un metro.**
- **Si raccomanda una periodica e frequente aerazione dei locali.**

N.B. Devono essere disincentivati eventuali danneggiamenti e/o rimozioni della segnaletica verticale ed orizzontale presente nelle sedi dell'istituto relativa all'emergenza Covid, compresi i segni per il posizionamento dei banchi, nonché lo spostamento dei banchi dal loro posizionamento come stabilito dai segni presenti sul pavimento. I docenti e il personale scolastico sono chiamati al controllo di tali comportamenti e alla segnalazione di problematiche in merito al dirigente scolastico, ai collaboratori del dirigente e all'RSPP.

Si raccomanda particolare attenzione durante il periodo dell'intervallo in quanto gli studenti sono meno soggetti alla disciplina d'aula e quindi potenzialmente più liberi di muoversi e di allontanarsi dalla stessa. In particolare nelle zone esterne ai plessi è raccomandata una generica vigilanza da parte dei docenti che, liberi dalla vigilanza in classe, si trovassero esternamente e temporaneamente in tali spazi.

2. I collaboratori scolastici durante i vari intervalli vigileranno – in relazione alla posizione assegnata agli stessi nel turno di servizio - **il corridoio di competenza, i bagni, le zone interne comuni. Per le zone esterne, i collaboratori scolastici in servizio agli ingressi assicureranno una vigilanza generica e preventiva coadiuvata da tutti i docenti che si trovino all'esterno dell'Istituto durante l'intervallo stesso (come sopra indicato), segnalando al Dirigente (o ai collaboratori vicari, all'RSPP, alla squadra ASPP ecc. a seconda delle circostanze) eventuali episodi che per la loro natura si rivelino importanti, anche in senso preventivo (eventuali liti tra allievi, elementi di pericolosità per l'edificio e per le norme sulla sicurezza, persone estranei all'Istituto scolastico che permangono nelle vicinanze dell'edificio, assembramenti non permessi causa COVID, ecc.)** I collaboratori scolastici inoltre, per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano/zona di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

Istituto Comprensivo
Via Arnaldo da Brescia
Email rnic81600b@istruzione.it
codice fiscale 9110000000



Istituto Comprensivo
Settembre di Rimini
Telefono e fax 0541-383012
Email rnic81600b@istruzione.it
Email rnic81600b@pec.istruzione.it
Codice fiscale rnic81600b

1. La vigilanza sui “**minori bisognosi di soccorso**” (nella fattispecie alunni disabili gravi talora particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi), deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e (se previsto) da personale assistente/educativo esterno e/o, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
2. Eventuali forme migliorative delle condizioni degli allievi che consentano agli stessi un maggiore grado di autonomia, **devono sempre essere attentamente valutate in sede di GLO e, in linea generale, di GLI e dalla famiglia degli allievi**, con conseguente aggiornamento della situazione ed inserimento della relativa documentazione nel PEI.
3. **Disposizioni particolari ad integrazione di quanto sopra, sono previste in caso di evacuazione dall’Istituto (vedi “Piani di evacuazione”) o dall’emergenza COVID in ragione di specifici DPI per i docenti di sostegno.**

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA, CAMBIO di TURNO TRA I DOCENTI DELLE CLASSI e ALTRI LOCALI

1. Per assicurare la continuità nella vigilanza degli allievi durante tali spostamenti, i collaboratori scolastici in servizio in ogni piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva l’eventuale cambio degli insegnanti nelle classi e ad una sorveglianza generica delle zone e spazi comuni a loro affidati. La sorveglianza nel tragitto scuola-palestra ed in palestra è affidata al docente di Ed. Fisica.
2. **Gli alunni, al cambio delle lezioni in momentanea ed eventuale assenza del docente, devono restare in aula senza arrecare disturbo alle altre classi, mantenendo un comportamento silenzioso e corretto. I trasferimenti interni all’edificio sede dell’Istituto ed in palestra devono essere svolti in modo ordinato, sollecito ed in silenzio.**

INFORTUNI e/o MALORI DEGLI ALLIEVI – PROCEDURE di EMERGENZA

Sempre più importanza acquisisce nell’ambito della sicurezza la gestione delle situazioni di emergenza legate ad infortuni o malori. I relativi compiti si possono specificare in prevenzione e intervento e sono a carico della squadra di emergenza nominata a seguito di frequentazione di appositi corsi. Tuttavia, ciascun operatore della scuola deve adoperarsi per prevenire il verificarsi di un incidente applicando le disposizioni utili per evitare che si verifichino le condizioni necessarie per l’accadimento dell’incidente. In caso di infortunio o di malore di una persona nella scuola tutti i presenti sono tenuti ad attivarsi, ricordando l’importanza della rapidità del soccorso. D’altra parte, soprattutto in caso di traumi gravi, il soccorso prestato da una persona inesperta potrebbe aggravare le conseguenze dannose.

Perciò occorre non rimuovere l’infortunato ma avvertire subito un addetto al servizio di primo soccorso e prestare la propria collaborazione. La cassetta di pronto soccorso, che si trova in ogni plesso, raccoglie il materiale che è necessario al primo sommario trattamento di un infortunato.

N.B. Si raccomanda ai docenti fin dai primi giorni dell’anno scolastico (avvalendosi di apposita documentazione e del supporto informativo dell’RSPP di Istituto, della Presidenza e dell’ Uff. di Vicepresidenza) di illustrare agli allievi delle proprie classi le procedure e la segnaletica per le evacuazioni di emergenza nei vari punti di raccolta posti all’esterno dell’edificio, con la dovuta attenzione alla cartellonistica presente e alle relative vie di fuga. Si raccomanda altresì (con particolare riferimento per gli allievi delle classi prime di ogni plesso), di sperimentare con gli allievi – in modo civile ed ordinato - tali percorsi simulando un’emergenza di evacuazione da scuola.

Istituto Comprensivo
Via Arnaldo da Brescia
Email rnic81600b@istruzione.it
codice fiscale 911600012



Settembre di Rimini
Telefono e fax 0541-383012
600b@pec.istruzione.it
Istituzionale rnic81600b

Si rimanda naturalmente alle norme specifiche per quanto riguarda l'emergenza COVID in corso

Le presenti disposizioni assumono carattere permanente (salvo gli aggiornamenti che si dovessero rendere necessari per norme di legge e/o disposizioni sanitarie) e costituiscono parte integrante del Regolamento di Istituto. In ragione di aggiornamenti di carattere normativo predisposti dal Dirigente o proposte a cura del Consiglio di Istituto, potranno essere apportate a tale regolamento modifiche e/o integrazioni per specifiche esigenze e/o situazioni in divenire dell'Istituto.

Si confida nella collaborazione di tutto il personale per una proficua attuazione ed informazione agli allievi di tali misure organizzative tese a garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico ed a fornire principi comuni di rispetto e di comportamento.

(Documento aggiornato a Settembre 2021)

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Lara Verzola